

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 30-4008

L.r. 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34: "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 21, comma 1 della predetta legge, che definisce l'accreditamento regionale dei servizi al lavoro, quale provvedimento volto a riconoscere ad operatori pubblici e privati l'idoneità a:

- a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle Province;
- b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

preso atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 34/2008, gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, i servizi di:

- orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;
- inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, ivi comprese le attività previste dall'art. 7, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- complemento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai Centri per l'impiego e, in particolare, dei servizi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego;

considerato che con D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012 "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro", è stato, altresì, stabilito che i servizi al lavoro di cui all'articolo 21, comma 2, della L.R. 34/2008, all'articolo 3 del D.lgs.181/2000 e all'articolo 7 del D.lgs. 276/2003, sono ricondotti alle seguenti aree di servizio suddivise in due tipologie in relazione al destinatario:

A. servizi alle persone:

A.1 informazione;

A.2 accoglienza - primo filtro e/o presa in carico;

A.3 orientamento professionale;

A.4 consulenza orientativa;

A.5 accompagnamento al lavoro;

A.6 incrocio domanda/offerta di lavoro;

B. servizi ai datori di lavoro:

B.1 promozione e *scouting*;

B.2 informazione e accesso ai Servizi;

B.3 consulenza;

B.4 incontro domanda/offerta di lavoro;

ritenuto opportuno stabilire per gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro:

- l'obbligo di erogare, anche in assenza di finanziamento pubblico, a tutte le persone che ne facciano richiesta, i servizi A.1 e A.2 sopra indicati, così come descritti nella D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012 "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

- la possibilità di erogare, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, gli ulteriori servizi di cui alla già citata D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012, esclusivamente in attuazione di quanto prescritto da specifici atti di programmazione regionale e dai piani provinciali previsti dall'art. 17 della L.R. 34/2008;

considerato che l'accreditamento regionale dei servizi al lavoro consente l'ampliamento dell'offerta di prestazioni sul territorio regionale al fine di accompagnare al lavoro le persone in cerca di occupazione, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, attraverso la valorizzazione del capitale sociale ovvero della capacità dei cittadini, in questo caso in forma associata, di farsi carico di problemi di interesse generale;

visto l'art. 21, comma 3, della L.R. 34/2008, che demanda alla Giunta l'istituzione dell'elenco gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i. e dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
- b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori;

visto il Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro, approvato con la citata D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012, a cui devono attenersi tutti i soggetti costituenti il sistema regionale dei servizi per l'impiego elencati all'articolo 19 della L.R. 34/2008, tra i quali sono annoverati gli operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 276/2003 e dell'art. 21 della L.R. 34/2008;

visto l'art. 21, comma 6, della predetta legge regionale che demanda alla Giunta, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le Province, la disciplina:

- a) dei requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- b) delle procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;
- c) delle modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;
- d) delle modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e) di idonee forme di controllo;
- f) delle modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;

preso atto che l'art. 21, comma 7, della predetta legge prevede che i requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:

- a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
- b) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

considerata la necessità di definire le “modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati” di cui al citato art. 21, comma 6, lett. c), rinviando per tale disciplina a successivi provvedimenti della Giunta Regionale di programmazione e indirizzo delle attività e delle spese, relative agli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono l'impiego di risorse pubbliche e l'affidamento esterno dei servizi stessi;

considerata la necessità, in merito alla disciplina di “idonee forme di controllo” di cui al citato art. 21, comma 6, lett. e), di definire criteri e indirizzi generali demandando alla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro l'approvazione di disposizioni di dettaglio relative alle procedure di verifica e controllo dei requisiti stabiliti ai fini dell'appartenenza all'elenco regionale degli accreditati per i servizi al lavoro;

ritenuto, altresì, opportuno demandare alla medesima Direzione la predisposizione degli atti necessari alla tenuta dell'elenco degli accreditati e alla verifica del mantenimento dei requisiti stabiliti, nonché a dare attuazione a quanto stabilito dalla presente Deliberazione, attraverso la definizione di funzioni dedicate alla gestione e manutenzione dell'elenco;

considerato che con il provvedimento di istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, la Giunta regionale deve formulare indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle Province, di cui all'articolo 20 della L.R. 34/2008, non soggetti ad accreditamento, nonché modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 276/2003 e dell'art. 21 della L.R. 34/2008 riservando in capo alle Province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali;

considerato, inoltre, che nel quadro definito dalla predetta legge regionale gli operatori pubblici e privati accreditati erogano i servizi al lavoro a complemento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego e in un'ottica di integrazione con questi, al fine migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro e di incrementare l'offerta di prestazioni verso le persone e le imprese, e che compito della Regione è realizzare e sostenere la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i centri per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati (art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 34/2008);

considerate le funzioni che la L.R. 34/2008 all'art. 9 pone in capo alle Province e in particolare:

- l'organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

- il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento e/o l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati accreditati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica;

considerato, inoltre, che le Province:

- allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, e/o
- per favorire la partecipazione degli enti locali presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti a loro attribuiti,

possono stipulare ai sensi art. 9, comma 3 e 4, della L.R. 34 del 2008, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, convenzioni con gli Enti locali, o con apposite agenzie da essi costituite, o attivare opportuni strumenti di raccordo con gli Enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

considerato, pertanto, che gli Enti locali possano operare come soggetti accreditati nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego, oppure possono esercitare, nel rispetto degli standard regionali dei servizi al lavoro di cui alla D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012, funzioni istituzionali legate all'occupazione dei cittadini tramite convenzioni stipulate con le Province, anche affidando l'erogazione dei servizi a soggetti accreditati;

visto l'art.17, comma 1, della L.R. 34/2008 che stabilisce che le Province approvino il piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all'articolo 15 della medesima legge e dai conseguenti atti di indirizzo regionali;

ritenuto, pertanto, che il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego per l'attuazione del predetto piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite possa esplicarsi secondo le seguenti modalità:

- organizzazione e gestione diretta di servizi, individuati in ragione delle scelte organizzative che l'ente titolare del servizio opera, da realizzarsi anche in convenzione con enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 e 4, della L.R. 34/2008;
- organizzazione e gestione di servizi mediante l'affidamento ad operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 276/2003, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica;
- facilitazione, nel rispetto degli atti di programmazione, dei processi di integrazione tra interventi, fonti finanziarie, attori diversi, a favore di una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi;
- osservazione del funzionamento del sistema locale dei servizi al lavoro, al fine di tutelare i/le lavoratori/trici, anche rilevando eventuali segnalazioni di malfunzionamento o problematiche connesse alla fruizione dei servizi;

considerata altresì la necessità di definire le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro, stabilendo:

- procedure di iscrizione analoghe;
- requisiti comuni per l'accesso e la permanenza negli elenchi degli operatori accreditati, fatte salve le specificità di ciascun sistema di accreditamento;
- programmazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi integrati da attuare mediante l'interazione tra operatori accreditati nei diversi ambiti;

- gestione coordinata delle attività di sorveglianza e di controllo;

ritenuto opportuno, a garanzia del miglior risultato, che i tre anni successivi all'approvazione del primo elenco degli operatori accreditati costituiscano periodo sperimentale di istituzione del sistema di accreditamento, al fine di testare strumenti e metodi di gestione e controllo dell'elenco;

considerata la necessità di monitorare il funzionamento del sistema regionale dell'accREDITamento dei servizi al lavoro di cui al presente provvedimento;

visti i compiti di monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e accreditati che l'art. 6, comma 3, lettera e), della L.R. 34/2008, attribuisce all'Agenzia Piemonte Lavoro;

ritenuto, pertanto opportuno che l'Agenzia Piemonte Lavoro produca rapporti periodici, secondo le specifiche che verranno formulate dalla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, tenuto conto dell'impianto nazionale di monitoraggio dei servizi per il lavoro promosso dal Ministero nell'ambito del Tavolo tecnico del S.I.L.;

preso atto del parere della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della l.r. 34/2008, espresso nella seduta del 20 aprile 2012, favorevole verso il presente provvedimento;

preso atto del parere del Comitato Istituzionale al Lavoro, di cui all'art. 10 della l.r. 34/2008, espresso nella seduta del 2 maggio 2012, favorevole verso il presente provvedimento;

preso atto del parere favorevole della competente Commissione consiliare relativo al presente provvedimento, espresso nella adunanza del 24 maggio 2012;

la Giunta regionale all'unanimità dei voti resi nelle forme di legge,

delibera

Di istituire, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 34/2008, l'elenco regionale per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro indicati all'articolo 21, comma 2, della L.R. 34/2008, all'articolo 3 del D.Lgs.181/2000 e all'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003, al fine di ampliare l'offerta di prestazioni sul territorio regionale nel rispetto di standard omogenei di servizio.

Di stabilire che gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro:

- sono obbligati ad erogare, anche in assenza di finanziamento pubblico, a tutte le persone che ne facciano richiesta, i servizi A.1 e A.2 sopra indicati, così come descritte nella D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro"

- possono erogare, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, gli ulteriori servizi di cui alla medesima D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 esclusivamente in attuazione di quanto prescritto da specifici atti di programmazione regionale e dai piani provinciali previsti dall'art. 17 della L.R. 34/2008.

Di approvare l'allegato A - "Disposizioni generali concernenti le modalità e i termini per l'iscrizione nell'elenco per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro" - e l'allegato B -"Requisiti per l'iscrizione

nell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro" - costituenti parte integrante della presente deliberazione e recanti la descrizione di:

- procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati;
- requisiti minimi degli operatori, in termini di caratteristiche generali, capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- criteri e indirizzi in merito alle modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- criteri e indirizzi in merito ai controlli;
- modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati;
- modalità di raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento;
- indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle Province, di cui all'articolo 20 della L.R. 34/2008, non soggetti ad accreditamento.

Di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale di programmazione e indirizzo delle attività e delle spese, relative agli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono l'impiego di risorse pubbliche e l'affidamento esterno dei servizi, la disciplina delle "modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati" di cui all'art. 21, comma 6, lett. c) della L.R. 34/2008.

Di demandare alla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, nel rispetto dei criteri e indirizzi stabiliti nel presente provvedimento, l'approvazione di disposizioni di dettaglio relative alle procedure di verifica e controllo dei requisiti stabiliti ai fini dell'appartenenza all'elenco regionale degli accreditati per i servizi al lavoro.

Di demandare alla medesima Direzione la predisposizione degli atti necessari alla tenuta dell'elenco degli accreditati e alla verifica del mantenimento dei requisiti stabiliti, nonché a dare attuazione a quanto stabilito dalla presente Deliberazione, attraverso la definizione di funzioni dedicate alla gestione e manutenzione dell'elenco;

Di stabilire che i tre anni successivi all'approvazione del provvedimento primo elenco degli operatori accreditati costituiscono periodo sperimentale di istituzione del sistema di accreditamento, al fine di testare strumenti e metodi di gestione e controllo dell'elenco.

Di stabilire che, ai fini del monitoraggio sul funzionamento del sistema regionale dell'accreditamento dei servizi al lavoro di cui al presente provvedimento, l'Agenzia Piemonte Lavoro produce rapporti periodici, predisposti secondo le specifiche che verranno formulate dalla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, tenuto conto dell'impianto nazionale di monitoraggio dei servizi per il lavoro promosso dal Ministero nell'ambito del Tavolo tecnico del S.I.L.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LE MODALITA' E I TERMINI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IDONEI AD EROGARE, NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO REGIONALE, I SERVIZI AL LAVORO EX ART. 3, D.Lgs. 181/2000 ED EX ART. 7, D.Lgs. 276/2003

(art. 21, comma 3 e comma 6, lett. d) e lett. e) della L.r. 34/2008).

Art. 1.) Accreditalamento - definizione e ambito di applicazione

1. L'accreditalamento regionale dei servizi al lavoro è il provvedimento mediante il quale la Regione Piemonte riconosce a operatori pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 34/2008, l'idoneità ad erogare sul proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, i servizi al lavoro di cui alla D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 " L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro", come sotto elencati:

Servizi alle persone:

- A.1 informazione;
- A.2 accoglienza - primo filtro e/o presa in carico;
- A.3 orientamento professionale;
- A.4 consulenza orientativa;
- A.5 accompagnamento al lavoro;
- A.6 incrocio domanda/offerta di lavoro;

Servizi ai datori di lavoro:

- B.1 promozione e *scouting*;
- B.2 informazione e accesso ai Servizi;
- B.3 consulenza,
- B.4 incontro domanda/offerta di lavoro;

nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione e con i principi e criteri generali stabiliti all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. L'accreditalamento è rilasciato per la totalità dei servizi e delle attività indicati al precedente comma. Non è previsto l'accreditalamento per singoli servizi o attività.
3. I servizi devono essere erogati in base alle modalità e ai termini descritti nella D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 " L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro."
4. Gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti ad erogare a tutte le persone aventi diritto, anche in assenza di finanziamento pubblico, le attività di informazione ed accoglienza di cui alle lettere A1 e A2 del comma1.
5. Gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro erogano, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, gli ulteriori servizi di cui al precedente comma 1, esclusivamente in attuazione di quanto prescritto da specifici atti di programmazione regionale e dai piani provinciali ex art. 17 LR 34/2008.
6. L'accreditalamento è rilasciato per operatore e non per singole sedi: all'atto di presentazione della domanda il richiedente è tenuto ad indicare le sedi che intende accreditare, impegnandosi a renderle disponibili alla erogazione dei servizi di cui ai commi 4 e 5 e ai controlli in loco previsti dal presente atto.

Art. 2) Destinatari dell'accreditamento

1. Sono destinatari dell'accreditamento i soggetti aventi finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni riportate all'art. 3, comma 1 del D. Lgs.181/2000 e s.m.i. e coerenti con l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1 del presente allegato, nonché in possesso dei requisiti declinati nell'Allegato B.
2. Nel rispetto delle condizioni indicate al precedente comma 1, possono essere accreditati i seguenti soggetti:
 - Soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - Società di persone e di capitali e consorzi di imprese;
 - Cooperative e consorzi di cooperative;
 - Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, tali Associazioni possono svolgere l'attività per il tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate;
 - Patronati, Enti Bilaterali, Comitati, Fondazioni, Associazioni ed Enti senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.
3. Possono altresì essere accreditati i seguenti soggetti in possesso dei requisiti declinati nell'Allegato B, indipendentemente dalle finalità statutarie:
 - Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni, delle comunità montane e le Camere di Commercio;
 - Università e Istituti di scuola secondaria di secondo grado pubblici, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - Università private e Istituti di scuola secondaria di secondo grado paritari, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - Consorzi universitari e Fondazioni universitarie, limitatamente agli studenti ed ex studenti di Università legati al Consorzio o alla Fondazione.
4. Non possono essere destinatari dell'accreditamento le associazioni temporanee di soggetti o altre forme di partenariati, reti o raggruppamenti privi di personalità giuridica.

Art. 3) Requisiti minimi per l'accreditamento

1. L'accreditamento è rilasciato agli operatori in possesso dei requisiti riconducibili ai seguenti criteri:
 - A. caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie);
 - B. capacità logistiche;
 - C. competenze professionali;
 - D. esperienze maturate nel contesto di riferimento.
2. I requisiti minimi sono definiti nell'Allegato B.
3. Le evidenze a dimostrazione del possesso dei requisiti e le relative modalità di controllo sono dettagliate con determinazione dirigenziale.

4. Il possesso o meno dei requisiti comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5.
5. Il rispetto degli standard regionali dei servizi per il lavoro come riportati alla D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 " L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro" è condizione generale di ammissibilità e mantenimento dell'accREDITAMENTO. Eventuali inadempienze comportano l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5.

Art. 4) Elenco degli operatori accreditati

1. E' istituito presso la Regione Piemonte l'elenco per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le attività indicati all'articolo 1.
2. La tenuta dell'elenco è demandata alla Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro che provvede:
 - a. alle definizioni dei contenuti e delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro (di seguito "la domanda di accREDITAMENTO"), che deve essere corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, così come riportati nell'Allegato B;
 - b. alla raccolta delle domande di accREDITAMENTO;
 - c. all'istruttoria delle stesse;
 - d. all'effettuazione dei pertinenti controlli;
 - e. all'adozione dei provvedimenti relativi all'accREDITAMENTO descritti al successivo articolo 5.

Art. 5) Provvedimenti relativi all'accREDITAMENTO

1. I provvedimenti dell'accREDITAMENTO sono:
 - accoglimento della domanda;
 - diniego della domanda
 - sospensione dell'efficacia dell'accREDITAMENTO;
 - decadenza dell'accREDITAMENTO
 - annullamento dell'accREDITAMENTO;
 - revoca dell'accREDITAMENTO.
2. Accoglimento della domanda
 - i. Il procedimento di accREDITAMENTO si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla scadenze dei termini per la presentazione della domanda di accREDITAMENTO, con un provvedimento di accoglimento e il conseguente inserimento dell'operatore nell'apposito elenco regionale dei soggetti accREDITATI, oppure con un provvedimento di diniego.
 - ii. Il provvedimento di accoglimento dell'accREDITAMENTO viene comunicato attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché mediante la pubblicazione dell'elenco degli accREDITATI sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.

- iii. Qualora la domanda risulti incompleta l'Amministrazione richiede, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero la trasmissione dei dati, dei chiarimenti, delle integrazioni e/o delle eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria; in tali casi il termine per la conclusione istruttoria del procedimento si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i dati, i chiarimenti, le integrazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Il mancato invio dei suddetti chiarimenti, integrazioni, precisazioni e/o eventuali rettifiche nei termini indicati nella richiesta comporta il diniego della domanda di accreditamento.

3. Diniego della domanda

- i. Il provvedimento di diniego equivale al non accoglimento della domanda di accreditamento presentata dall'operatore.
- ii. Il diniego è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi della vigente normativa sul procedimento amministrativo, in particolare:
 - (a) prima della formale adozione del provvedimento di diniego, l'Amministrazione comunica tempestivamente all'operatore i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni di cui al punto successivo o, in mancanza, dalla scadenza del termine ivi indicato;
 - (b) entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto (a), l'operatore ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti;
 - (c) decorsi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'operatore senza che siano pervenute per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano accolte, è adottato un provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'operatore; qualora, invece, le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi, è adottato un provvedimento di accoglimento della domanda di accreditamento;
 - (d) possono essere effettuate verifiche in loco presso l'operatore quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni presentate.
 - (e) dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni pervenute è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Sospensione dell'efficacia dell'accREDITAMENTO

- i. La sospensione dell'efficacia dell'accREDITAMENTO (ex art. 21 - quater della Legge 241/1990 e s.m.i.) viene determinata nei casi di rilevanti inadempienze, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, nonché nel caso di segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano pregiudicare l'affidabilità dell'operatore e/o l'erogazione delle attività finanziate, allorché tali inadempienze, irregolarità o scostamenti siano reputati come sanabili dall'Amministrazione.
- ii. Qualora l'Amministrazione rilevi la sussistenza delle condizioni sopra descritte, prima della formale adozione del provvedimento di sospensione, comunica tempestivamente all'operatore l'avvio del procedimento, indicando i motivi dello stesso; l'operatore ha il diritto di presentare per iscritto, entro il termine stabilito dalla comunicazione stessa, controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.
- iii. Qualora la documentazione presentata dall'operatore pervenga nei termini stabiliti e sia considerata esaustiva, l'Amministrazione comunica all'operatore la chiusura del procedimento avviato.
- iv. Nel caso in cui l'operatore non produca controdeduzioni nei termini stabiliti, o la documentazione prodotta non sia reputata come sufficiente viene disposta la sospensione.
- v. L'atto che dispone la sospensione dell'efficacia dell'accREDITAMENTO è comunicato all'operatore nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
- vi. Nell'atto che dispone la sospensione è specificato il campo di applicazione della stessa, le cause che l'hanno determinata e il termine entro il quale la situazione dell'operatore deve essere regolarizzata.

- vii. L'efficacia dell'accreditamento è sospesa per il tempo strettamente necessario a consentire la regolarizzazione della situazione dell'operatore rispetto alle disposizioni sull'accreditamento; il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato per una sola volta.
- viii. L'operatore sospeso deve produrre quanto richiesto dall'Amministrazione per regolarizzare la propria situazione entro i termini perentori stabiliti nell'atto di sospensione.
- ix. Qualora la documentazione richiesta pervenga nei termini stabiliti e sia considerata esaustiva, l'Amministrazione comunica all'operatore il ritiro del provvedimento di sospensione. Qualora l'operatore non produca quanto richiesto dall'Amministrazione è adottato il provvedimento di decadenza dell'accreditamento con conseguente cancellazione dell'operatore dall'apposito elenco regionale dei soggetti accreditati.
- x. Il provvedimento di sospensione preclude all'operatore, fino a quando non venga ritirato, la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento di servizi al lavoro.
- xi. La disciplina degli effetti della sospensione sulle attività in corso e/o su quelle da avviare è stabilita dalla Direzione a seguito dell'esame del singolo caso, avendo cura di tutelare l'interesse degli utenti.

5. Decadenza dell'accreditamento

- i. La decadenza dell'accreditamento viene determinata:
 - (a) in caso di gravi scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per l'accreditamento così come descritti nell'Allegato B e secondo quanto indicato da successivo, apposito provvedimento di dettaglio in tema di effettuazione dei controlli;
 - (b) qualora l'operatore reiteri inadempienze, irregolarità o difformità che abbiano già dato luogo ad un provvedimento di sospensione ai sensi del precedente comma 4;
 - (c) nel caso di segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano gravemente pregiudicare l'affidabilità dell'operatore e/o l'erogazione delle attività finanziate;
 - (d) nell'ipotesi in cui l'operatore sospeso non produca quanto richiesto dall'Amministrazione o nel caso in cui quanto prodotto non sia valutato come sufficiente dall'Amministrazione;
 - (e) a seguito di espressa rinuncia dell'operatore all'accreditamento;
- ii. La decadenza dell'accreditamento potrà altresì essere disposta con apposito provvedimento a conclusione della fase triennale di sperimentazione del sistema.
- iii. Qualora l'Amministrazione rilevi la sussistenza delle condizioni sopra descritte, prima della formale adozione del provvedimento di decadenza, comunica tempestivamente all'operatore l'avvio del procedimento, indicando i motivi dello stesso; l'operatore ha il diritto di presentare per iscritto, entro il termine stabilito dalla comunicazione stessa, controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora la documentazione presentata dall'operatore pervenga nei termini stabiliti e sia considerata esaustiva, l'Amministrazione comunica all'operatore la chiusura del procedimento avviato.
- iv. Nel caso in cui l'operatore non produca alcun documento nei termini stabiliti, o la documentazione prodotta non sia reputata come sufficiente viene disposta la decadenza.
- v. Nell'atto che dispone la decadenza è specificato il campo di applicazione della stessa e le cause che l'hanno determinata.
- vi. La decadenza comporta la cancellazione dell'operatore dall'elenco degli accreditati.
- vii. L'atto che dispone la decadenza dell'accreditamento è comunicato all'operatore nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
- viii. Il provvedimento di decadenza preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di accreditamento per due anni, decorrenti dalla data in cui il provvedimento stesso è divenuto efficace. Tale limite è ridotto ad un anno nel caso la decadenza segua ad esplicita rinuncia dell'operatore, manifestata prima dell'avvio del procedimento di decadenza ai sensi del punto i (a, b, c, d).

6. Annullamento dell'accreditamento
 - i. L'annullamento dell'accreditamento ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinato nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'accreditamento sia stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
 - ii. Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
7. Revoca dell'accreditamento
 - i. La revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 21 -quinqies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'accreditamento sia divenuto inopportuno (valutazione di merito) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 - ii. Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Art. 6) Verifica dei requisiti dell'accreditamento e integrazione dei controlli

1. Il rilascio dell'accreditamento degli operatori dei servizi al lavoro è effettuato previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato B.
2. La Regione, a seguito della ricezione della domanda, effettua i controlli, anche in loco, inerenti la documentazione presentata.
3. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento la Regione dispone ulteriori controlli in ufficio e verifiche presso le sedi degli operatori accreditati inserite nell'elenco pubblico.
4. La Regione promuove accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni al fine di evitare la duplicazione delle verifiche condotte da soggetti pubblici diversi.
5. Hanno rilevanza sul rilascio e sul mantenimento dell'accreditamento anche le risultanze dei controlli effettuati da altri soggetti pubblici competenti.
6. Le evidenze a dimostrazione del possesso dei requisiti e le relative modalità di controllo sono dettagliate con determinazione dirigenziale.
7. Al fine di realizzare efficaci sinergie tra l'azione di controllo dell'accreditamento degli operatori e le ulteriori azioni di controllo realizzate dagli uffici pubblici competenti, viene mantenuta e costantemente aggiornata una procedura supportata dal Sistema Informativo Regionale, che consente a tutti i soggetti interessati di conoscere in tempo reale gli esiti delle attività di controllo e dei procedimenti avviati sull'accreditamento.

Art. 7) Modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati

1. Per la verifica del funzionamento sperimentale del procedimento di cui al presente atto, l'Agenzia Piemonte Lavoro produrrà rapporti periodici di monitoraggio delle istruttorie di accesso all'elenco e dei servizi erogati da operatori accreditati, tenuto conto dell'impianto nazionale di monitoraggio dei servizi per il lavoro promosso dal Ministero nell'ambito del Tavolo tecnico del S.I.L. e del quadro regionale degli indicatori come approvati dalla D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 o come definiti in relazione a specifiche misure di politica del lavoro. I rapporti periodici di monitoraggio saranno a disposizione degli organi istituzionali della Regione Piemonte, di cui alla LR. 34/2008.
2. La disciplina delle modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro è demandata ad idonei e successivi provvedimenti della Giunta Regionale di programmazione e indirizzo delle attività e delle spese relative agli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono l'impiego di risorse pubbliche e l'affidamento esterno dei servizi stessi.

Art. 8) Durata e validità dell'accreditamento

1. Al termine del periodo triennale di sperimentazione il regime di accreditamento sarà oggetto di riesame ai fini della conferma dei regolamenti approvati con il presente atto o della revisione degli stessi da parte della Giunta.
2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati decade in caso di applicazione dei provvedimenti di cui all'art.5.
3. La Regione provvede a verificare, con la periodicità e le modalità stabilite in successivo, apposito provvedimento di dettaglio in tema di effettuazione dei controlli, il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Art. 9) Modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati

1. Gli operatori accreditati inviano alla Regione, tramite il Sistema Informativo regionale per il Lavoro, le informazioni considerate strategiche ai fini della completezza del monitoraggio. Tali informazioni sono rese evidenti negli strumenti di imputazione previsti a sistema e nei protocolli di cooperazione applicativa appositamente definiti.
2. Gli operatori accreditati sono obbligati all'interconnessione con il Sistema Informativo regionale per il Lavoro, secondo le modalità stabilite da successivo idoneo provvedimento amministrativo di dettaglio ed altresì al rispetto del conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati alla Borsa continua nazionale del Lavoro per il tramite del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Cliclavoro". Le modalità di conferimento dei dati assicureranno, in riferimento ai soggetti destinatari di misure di politica attiva del lavoro finanziate con risorse pubbliche, l'identificabilità dell'operatore conferente.
3. Gli operatori accreditati, nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di rispettare l'impegno di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, possono adottare le applicazioni informatiche

sviluppate e messe a disposizione dalla Regione in forma sussidiaria o, in alternativa, utilizzare il sistema di cooperazione applicativa tra sistemi informatici.

4. Gli operatori accreditati accedono alle informazioni residenti sul Sistema Informativo Regionale, le trattano limitatamente ai fini dei servizi che sono titolati ad erogare e obbligatoriamente le restituiscono nelle modalità e nella forma definita dai protocolli di cooperazione applicativa per le parti di propria competenza, come descritto in riferimento ai servizi da erogarsi nel Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro allegato alla D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 .
5. L'accesso ai sistemi informativi è garantito con l'accreditamento. Per i dettagli relativi ad accessi e istruzioni d'uso del Sistema Informativo regionale per il Lavoro si rimanda al successivo provvedimento di cui al comma 2.

Art. 10) Obbligo di gratuità dell'accesso ai servizi

1. L'accesso e la fruizione, da parte dei cittadini, dei servizi di cui all'art. 1, erogati da operatori accreditati, è a titolo gratuito.
2. In caso di misure finanziate, i servizi alle imprese di cui all'art.1 del presente allegato inclusi nelle attività ammesse al riconoscimento dei costi non possono anche essere oggetto di transazione commerciale con le imprese beneficiarie.

Art. 11) Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003, il sistema regionale di accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro regionali opera in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento.
2. Il raccordo tra i due sistemi di accreditamento si attua attraverso:
 - procedure di iscrizione analoghe;
 - requisiti comuni per l'accesso e la permanenza negli elenchi degli operatori accreditati, fatte salve le specificità di ciascun sistema di accreditamento e la coerenza con le relative norme;
 - programmazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi integrati da attuare mediante l'interazione tra operatori accreditati nei diversi ambiti;
 - gestione coordinata delle attività di sorveglianza e di controllo;

Art. 12) Centri per l'impiego e interazione con il sistema regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro

1. I Centri per l'Impiego non sono tenuti all'accreditamento per i servizi al lavoro.
2. Competono in via esclusiva ai Centri per l'Impiego le prestazioni di seguito richiamate:
 - certificazione dello stato occupazionale;

- avviamenti alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987;
 - collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della L. 68/1999.
3. Forme di collaborazione operativa per specifici progetti/interventi tra operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro e Centri per l'Impiego sono definite in appositi atti di programmazione regionale e dai piani provinciali ex art. 17 LR 34/2008.
 4. Fatta salva la competenza esclusiva dei Centri per l'Impiego in tema di certificazione dello stato occupazionale, gli operatori accreditati sono tenuti a recepire dai cittadini la richiesta di certificazione e la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e - su delega dello stesso cittadino – ad inoltrarla al Cpl territorialmente competente che provvede, previa verifica di conformità, al rilascio del certificato.

Art. 13) Altre forme di collaborazione tra Enti locali nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego

Gli Enti locali possono esercitare, nel rispetto degli standard regionali dei servizi al lavoro, funzioni istituzionali legate all'occupazione dei cittadini tramite convenzioni con le Province stipulate direttamente o attraverso Agenzie appositamente costituite, ai sensi della L.R. 34 del 2008, art.9, comma 3 e 4, anche affidando i servizi ad operatori accreditati.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI
E PRIVATI IDONEI AD EROGARE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE, I SERVIZI AL LAVORO
EX ART. 3, D. Lgs. 181/2000 ED EX ART. 7, D. Lgs. 276/2003
(art. 21, comma 3 e comma 6, lett. d) e lett. e) della L.r. 34/2008).

1. L'accreditamento è rilasciato agli operatori in possesso di requisiti riconducibili ai seguenti criteri:
 - A. caratteristiche generali (giuridiche ed economico-finanziarie);
 - B. capacità logistiche;
 - C. competenze professionali;
 - D. esperienze maturate nel contesto di riferimento.
2. Per ognuno dei requisiti di seguito riportati nell'ambito di ciascun criterio, la Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro provvederà ad individuare con apposito provvedimento:
 - le fasi di controllo;
 - le evidenze oggetto di controllo in ciascuna fase;
 - le modalità di controllo delle evidenze;
 - i soggetti incaricati del controllo, distinguendo i casi in cui la finalità del controllo sia l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati o la verifica in itinere;
 - i casi di esenzione dalla presentazione delle evidenze comprovanti il possesso del requisito da parte delle Pubbliche Amministrazioni/enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, degli enti autorizzati ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 276/2003 e degli enti già accreditati per l'erogazione di servizi di cui alla DGR 29-3181 del 19.06.2006 e s.m.i..
3. Criterio A: "Caratteristiche generali"

Il criterio A si articola nei seguenti requisiti:

A.1 Natura giuridica del soggetto richiedente: l'operatore deve dimostrare l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2 Allegato A;

A.2 Finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni riportate all'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., coerenti con l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla presente Delibera;

A.3 L'operatore non deve trovarsi nelle seguenti situazioni:

- stato fallimento;
- liquidazione coatta;
- concordato preventivo;
- procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

A.4 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale; i soggetti non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

A.5 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti: i soggetti non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

A.6 Prevalenza, per il personale adibito all'erogazione dei servizi, di contratti di tipo subordinato conformi ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

A.7 Possesso di un documento contabile – finanziario;

A.8 Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

A.9 Tutti i soggetti che hanno la legale rappresentanza dell'Operatore devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- assenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- *assenza di interdizioni all'esercizio della carica.*

A.10 Nei confronti di tutti i soggetti che hanno la legale rappresentanza dell'Operatore non devono essere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 9 del Dlgs. n.159 del 6 settembre 2011.

4. Criterio B: "Capacità logistiche"

Il criterio B si articola nei seguenti requisiti:

Ciascuna unità locale segnalata dall'operatore all'atto della domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro deve rispondere ai seguenti requisiti:

B.1 Disponibilità esclusiva nell'utilizzo dei locali da parte dell'Operatore;

B.2 Disponibilità di locali per cui sia prevista un'adeguata destinazione d'uso;

B.3 Spazi destinati allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all'utenza, distinti da quelli dedicati alle attività di gestione e governo della struttura (in particolare i locali della segreteria e direzione devono essere separati da quelli adibiti allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all'utenza);

B.4 Conformità alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

B.5 Assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione e dei locali destinati all'erogazione dei servizi;

B.6 Presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione dell'Operatore, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e indicazione specifica degli orari di ricevimento a sportello e su appuntamento;

B.7 Localizzazione in posizione di agevole individuazione ed accesso per gli utenti;

B.8 Disponibilità di "spazio di accoglienza/attesa" idoneo all'accesso e fruizione dei servizi d'informazione per almeno 4 utenti contemporaneamente;

B.9 Disponibilità di "spazio per colloqui individuali" allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni;

B.10 Postazioni di lavoro proporzionate al numero degli addetti e alle attività di servizio, strutturate anche in forma di open space;

B.11 Presenza di attrezzature e materiali adeguati alle attuali tecnologie informatiche e relativi collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività anche in rete con il sistema regionale dei servizi pubblici per l'impiego; adeguati materiali informativi e orientativi su supporto cartaceo e informatico;

B.12 Orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali. I servizi saranno erogati a sportello e anche su appuntamento. Le modalità di ricevimento e i rispettivi orari devono garantire agli utenti l'effettiva accessibilità del servizio.

5. Criterio C: "Competenze professionali"

Il criterio C si articola nei seguenti requisiti:

C.1 Assetto organizzativo trasparente e formalizzato;

C.2 Presenza delle precondizioni di erogazione dei servizi come definiti alla D.G.R. n 66 - 3576 del 19/03/2012 " L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

C.3 Presenza per ogni operatore di un Coordinatore generale delle attività con idonei requisiti professionali;

C.4 Presenza per ogni operatore di un Referente della gestione amministrativo – contabile con requisiti professionali idonei a garantire l'espletamento corretto delle procedure ai fini dei controlli FSE e su fonti di finanziamento pubblico in genere;

C.5 Presenza per ogni unità operativa inclusa nella domanda di accreditamento di un Referente dell'erogazione dei servizi alla persona (c.d. referente del caso o case manager) con idonei requisiti professionali;

C.6 Presenza per ogni unità operativa inclusa nella domanda di accreditamento di un Referente dell'informazione ed accoglienza dell'utenza con idonei requisiti professionali;

C.7 Coerenza per il personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi (Referente dell'informazione e accoglienza, Case Manager) tra inquadramento contrattuale e mansioni ricoperte;

C.8 Competenze professionali documentate, conformi all'impegno dell'operatore accreditato al rispetto degli Standard regionali dei servizi per il lavoro come articolati in capacità e conoscenze alla D.G.R. n. 66 - 3576 del 19/03/2012.

6. Criterio D: "Esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento"

Il criterio D si articola nei seguenti requisiti:

D.1 Esperienza almeno triennale nel contesto territoriale di riferimento dell'operatore, maturata nell'erogazione di servizi analoghi a quelli indicati all'allegato A, articolo 1. Per servizi analoghi si intendono quelli maturati nell'ambito dell'orientamento professionale, della formazione professionale rivolta a soggetti in cerca di lavoro che prevede l'organizzazione di stage in azienda, delle politiche del lavoro (organizzazione di tirocini e accompagnamento all'inserimento lavorativo) e in attività di servizio ai sensi del regime di autorizzazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs. 276/2003.

D.2 Assenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'operatore a causa di gravi inadempienze o irregolarità e nel caso di segnalazioni da parte delle forze di Polizia o dell'Autorità giudiziaria che possono pregiudicare l'erogazione delle attività;

D.3 Per gli Operatori privati, disponibilità (a prescindere dall'ubicazione della propria sede legale) di due o più unità locali in bacini territoriali del Piemonte ai sensi del Dlgs 469/1997.